

Introduzione

La mediazione familiare può esser considerata, in un'ottica giuridica, sotto diversi profili. Anche ricorrendo a metodi alquanto diversi, spesso tende a prevalere un intento di carattere ricostruttivo, correlato all'analisi delle singole esperienze nazionali, di norma considerate individualmente. Analogamente accade con riferimento alle distinte prassi seguite, dal punto di vista concreto. La sintesi cui consente di giungere una simile impostazione produce certo un risultato di notevole interesse: la visuale, non limitata alla realtà interna, si arricchisce, dando vita, al contempo, a innumerevoli stimoli per rivisitare in chiave critica le opzioni accolte nel sistema in cui si colloca l'osservatore.

Proprio traendo spunto da questi stimoli, si può adottare, tuttavia, una prospettiva in parte diversa. Si può cercare di delineare un percorso comparatistico in grado di raffigurare, nel loro complesso, l'insieme dei modelli principali, individuandone le peculiarità, senza trascurare però un'esigenza fondamentale, consistente nella necessità di adottare un'impostazione tramite la quale tener conto della compresenza di comuni questioni da risolvere in modo non contenzioso – o meglio, alternativo e complementare rispetto alle soluzioni offerte dal sistema giudiziale –, considerando la crescente concordanza di finalità che si dispiegano all'interno di ambiti alquanto eterogenei¹.

Infatti, oltre ai “luoghi” istituzionalmente preposti all'elaborazione di testi normativi e, in particolare, a quelli da cui promanano le fonti del diritto aventi natura cogente, si staglia un'estesa serie di scenari, ove si articola l'attività di organizzazioni internazionali e di associazioni aventi carattere regionale – o meglio, in-

terstatale – operanti non solo in ambito europeo, ma altresì in aree ancor più ampie. Si assiste poi al lavoro svolto da gruppi di esperti, di natura interdisciplinare, la cui collaborazione si snoda a diversi livelli, sino ad abbracciare una cerchia vastissima di Paesi, come può dirsi per il Forum mondiale dei centri di mediazione. Tali realtà, fra loro eterogenee, sono tutte unite dall'aspirazione a dar piena attuazione ai diritti fondamentali che vengono spesso in rilievo quando si tratta di fronteggiare le conseguenze scaturenti dalle contrapposizioni fra i membri di una stessa famiglia².

Tra queste spiccano, per gravità e frequenza, quelle inerenti alle disunioni delle coppie (coniugate e no), la cui complessità si accresce in presenza di figli minori d'età. Situazioni nelle quali sono tutt'altro che rare, oggi, quelle circostanze che, nel linguaggio “internazional-privatistico”, si sogliono descrivere quali “elementi di estraneità”, sussistendo uno o più fattori tali da far emergere le condizioni per l'applicazione di un regime giuridico diverso, rispetto a quello vigente nello Stato in cui risiedeva il nucleo familiare, prima che cessasse la vita in comune. Il che accade negli ormai numerosi casi di diversità di cittadinanza fra i coniugi o i *partners*, di mutamenti della residenza abituale, di appartenenza di uno o di entrambi i protagonisti della controversia a sistemi giuridici che, per motivi a volte opposti, di matrice tradizionale o innovativa, contemplan regole comunque incidenti sugli *status*, sia relativamente alla condizione dei componenti della coppia, sia con riferimento alla prole.

Sembra essenziale, quindi, per comprendere a fondo la realtà in cui si colloca attualmente il tema

in esame, accogliere un metodo che miri a dar conto delle diverse risposte a tali quesiti comuni, ma che, al tempo stesso, sappia far emergere quella che si che può davvero definire come un'accezione inedita della mediazione familiare, giacché, proprio negli ultimi anni si sta assistendo ad un duplice fenomeno, rivelatore di un'interessante interazione tra le fonti, o meglio fra i diversi artefici della loro elaborazione. Da un lato, nei Paesi in cui si era già legiferato, in passato, in tale ambito, si osserva un rinnovato impulso verso una nuova regolamentazione dell'istituto, ispirata alla valutazione degli esiti raggiunti nel corso della prima fase di operatività delle norme anteriormente vigenti³. Dall'altro, là dove è stata a lungo carente, come nel caso italiano⁴, una normativa organica, si può notare l'accentuarsi dell'interesse a predisporre regole specifiche, idonee a dar vita ad una disciplina unitaria del settore.

Se consideriamo l'esperienza europea, notiamo subito come l'elemento che accomuna i sistemi appartenenti all'una e all'altra cerchia di Paesi sia la volontà di trarre ispirazione dalle indicazioni scaturenti non solo dalle regole dettate dalle fonti del diritto, primario e secondario, dell'Unione Europea, ma altresì dai documenti del Consiglio d'Europa o dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, adattandovi le soluzioni normative, da poco riformulate oppure di nuovo conio, destinate a porre le basi per un metodo non antagonistico di gestione e di soluzione dei conflitti familiari. Al riguardo, si può osservare che il mutamento in atto è profondo, sebbene ancora non del tutto compiuto. Infatti, oltre alle motivazioni inerenti al già menzionato adeguamento agli obiettivi delineati dal legislatore dell'Unione Europea – e in particolare a quelli sanciti dalla Direttiva 2008/52/CE, in tema di mediazione civile e commerciale ed alle indicazioni riconducibili ai testi elaborati dagli organi del Consiglio d'Europa – ve ne sono di ulteriori, legati a una serie di fattori, di natura non giuridica, la cui assoluta rilevanza è dimostrata dal fatto che si tratta di ragioni connesse a fenomeni sociali in corso di intensa trasformazione.

Una comparazione che aspiri a darne conto richiede, quindi, di risalire alle scelte politiche sottese all'affermazione di determinate soluzioni normative, formulate per dar risposta a tali fenomeni, e alle

spinte favorevoli a particolari orientamenti giurisprudenziali o a specifiche prassi, alla luce delle reciproche connessioni tra famiglia e diritto, o meglio, fra le tendenze che connotano le relazioni familiari e le regole giuridiche pensate per far fronte alle ricorrenti tensioni che possono sorgere quando tali relazioni vivono una fase di intensa crisi, più o meno durevole.

Un'indagine del genere esige pertanto un ripensamento generale, basato su una riflessione che sia rivolta, innanzitutto, al tema dell'influenza propria di alcune esperienze giuridiche nazionali sugli sviluppi che si osservano in un contesto molto più ampio, talora frutto, più che di strategie deliberate, di correlazioni che si instaurano spontaneamente tra i diversi ambiti coinvolti, grazie al fatto che la famiglia è una realtà sociale che vive e rispecchia, oggi sempre più intensamente, la compresenza di "stili di vita", di aspettative, di progetti differenti. Il che dipende, di frequente, ma non necessariamente, dagli spostamenti geografici, divenuti molto più ricorrenti attualmente che in passato, e dunque dalla compresenza, talora dal conflitto tra una molteplicità di modelli familiari, ma anche da innumerevoli altre cause, fra le quali riveste un ruolo primario la pluralità di significati ormai assunta dallo stesso concetto di "famiglia". Di ciò è chiaro riflesso l'inserimento, all'interno di alcune codificazioni europee, di mutamenti radicali, in materia. Fra questi, pensiamo all'estensione del matrimonio, in alcuni ordinamenti giuridici, alle coppie omosessuali, sì da far acquisire all'istituto una fisionomia impensabile, appena pochi decenni fa. Al pari, si possono segnalare cambiamenti molto profondi anche per quel che riguarda le nuove forme di "genitorialità", essendo sempre più ampia la cerchia di ipotesi di filiazione "non biologica", o meglio, di rapporti tra genitori e figli non basati sulla procreazione, ma sorti tramite l'adozione legittimante o il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Parallelamente, si assiste ad un ampliamento della rilevanza giuridica delle relazioni affettive e, con il diffondersi di nuove modalità di vivere le relazioni familiari, al sorgere della figura del "genitore sociale", ossia del nuovo coniuge o *partner* del genitore biologico, detto altresì "terzo genitore". Un ulteriore tratto innovativo concerne, notoriamente, la diffusione delle unioni "non matrimoniali", ormai disciplinate dal-

la legge in moltissimi sistemi giuridici, ancorché in modo differenziato, cui si affiancano, in percentuale crescente, sia le cosiddette “famiglie ricomposte”, sia i nuclei familiari in cui è presente un solo genitore. Realtà, queste, spesso accomunate dalla cessazione di una precedente unione, ma chiaramente contrapposte fra loro, se si considera il dato oggettivo della presenza, rispettivamente massima e minima, almeno di norma, delle figure di riferimento per i figli, sotto il profilo affettivo. Infine, si è giunti ad una progressiva e totale equiparazione, quanto meno dal punto di vista formale, tra la prole nata nel matrimonio ed i figli di genitori non coniugati, a suggellare il venir meno di antiche forme di discriminazione. Un traguardo, questo, che finalmente sembra esser divenuto prossimo anche nell’ordinamento giuridico italiano.

La concezione della famiglia risulta, così, non più ancorata a una dimensione univoca, ed, in quanto tale, astratta, nella sua pretesa immodificabilità. Per quanto la realtà italiana, sotto alcuni profili, paia discostarsi da quei modelli spesso descritti come più avanzati, ed indubbiamente molto innovativi se posti a confronto con la visione tradizionale della famiglia, lo iato tra la dimensione “codificata” delle regole giuridiche e quella palesata dal “diritto vivente” si manifesta qui, forse proprio per questo, in modo ancor più intenso. La famiglia, comunque sia disciplinata, può e dev’esser colta sempre, tuttavia, nella pluralità di manifestazioni che essa assume in concreto, in quell’insieme dinamico di relazioni non riconducibili a partizioni rigorose che, proprio in quanto incentrate su contrapposizioni fra distinti “schemi” definitivi, si rivelano sempre più fallaci, alla luce dei mutamenti sociali, sino ad apparire ormai, a tratti, un lontano retaggio del passato.

Il che non equivale certo a sottovalutare le ragioni che possono indurre a sostenere un determinato modello familiare, qual è quello basato sulla parità fra i componenti della coppia, sul loro vicendevole rispetto, sul dovere di sostegno reciproco, coesistente con i valori dell’autonomia e della solidarietà, e valevole non solo per i soggetti coniugati, ma per tutti coloro che diano vita a quella “formazione sociale” che è la famiglia, anche se non fondata sul matrimonio. Né significa che si debba porre sullo stesso piano ogni opzione, in modo indifferenziato, consi-

derando, ad esempio, che non rilevi affatto la condizione di assoggettamento dei/delle minori d’età al volere degli adulti, in ogni situazione in cui si delinea qualsiasi forma di coartazione, ancor più grave se subita inconsapevolmente. Ciò si verifica innanzitutto in presenza di costrizioni – cui recentemente si è dato ampio risalto, nelle ricostruzioni dedicate alla permanenza di antiche tradizioni – come nei casi di negazione della libertà individuale relativamente alla decisione di contrarre o meno matrimonio o alla scelta del coniuge, ma accade ogniqualvolta si sia in presenza di imposizioni di qualsiasi genere, come avviene davanti ad ogni forma di sottomissione della donna al cosiddetto “potere maschile” o a condotte funzionali comunque al perpetuarsi, più o meno deliberato, di un modello “patriarcale”, sussistenti anche nelle realtà sociali ove non si configurano affatto prassi riflesse di costumi tradizionali o dovute a risalenti influenze di matrice culturale.

La “cultura” – per utilizzare un termine a volte abusato, quando viene riferito esclusivamente a un complesso di conoscenze, dinamiche e interazioni con le quali si tramandano codici di condotta, assieme a “paradigmi sociali” – è frutto non solo di opzioni ancorate a valori, per così dire, collettivi, ma è espressione altresì di scelte individuali. Tramite queste ultime si può manifestare, seppur con fatica ed estrema gradualità, la capacità di decidere quale sia la propria strada, allontanandosi così da un percorso reputato predeterminato solo da chi considera ineluttabile l’inscindibilità tra le “radici culturali” e le prospettive legate a ciascun progetto di vita, sul presupposto che ognuno, in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo, sia destinato a riprodurre acriticamente – in quanto privo, *ab interno*, del necessario distacco e dunque di una reale capacità di autodeterminarsi – ciò che si suol definire come un “modello culturale”, e che sarebbe più appropriato descrivere, invece, come un insieme di elementi eterogenei, suscettibili di mutamenti, inerenti alle relazioni interindividuali. Questi riflettono quelle che si possono definire come “variabili dipendenti” dal contesto di provenienza, ossia da un insieme di fattori legati ora alle origini etniche o geografiche, ora alla fede religiosa o, all’opposto, ad una concezione che si ispiri all’ateismo⁵. Elementi, questi, che si pro-

iettano altresì sulla percezione che ciascuno ha di sé e del proprio ruolo sociale, oltre che sulle aspettative riposte dal nucleo familiare nel singolo, quanto all'adempimento di funzioni attribuite a chi rivesta una specifica posizione, per età e/o esperienza, la cui importanza a sua volta può variare, a seconda del momento e delle circostanze.

Ebbene, è proprio a questa estrema mutevolezza e a questa congerie di situazioni che si rivolge oggi l'attenzione di un mediatore familiare. Il suo compito primario consiste, infatti, nell'aiutare le cosiddette "parti del conflitto" a far breccia all'interno del muro granitico di autoprotezione che ciascuna di esse ha edificato, quasi sempre su fondamenta che poggiano, però, su equilibri fragilissimi, determinati da frequenti forme di "autoinganno"⁶. Il suo obiettivo è la rieducazione alla comunicazione, presupposto per consentire accordi durevoli. Il suo *modus operandi*, al di là del modello di mediazione adottato⁷, è quindi funzionale all'autoresponsabilizzazione dei protagonisti della controversia, chiamati a raggiungere personalmente una soluzione concordata delle diverse questioni che sorgono, quando sia cessata la loro relazione affettiva. Collocandosi nella logica della mediazione, ci si contrappone ad ogni forma di intervento eterodiretta e si rigetta radicalmente l'autoritarismo che l'alimenta, di fatto fondato sul prevalere di chi disponga di maggiori mezzi, di natura economica e no. Ricorrendo alla mediazione, si prendono le distanze, quindi, da quei meccanismi – di cui il processo civile è l'emblema – atti a sancire, in termini antitetici, la preminenza di una posizione sull'altra.

Accogliendo questa prospettiva non contenziosa, si rifiuta, infatti, di perseguire l'obiettivo consistente nella "sconfitta" della "controparte". Si rifugge dall'ideale di una vittoria intesa in un'ottica individuale, per sostenere invece una finalità espressione di una speranza comune: quella di trovare una composizione della disputa che sia equa e duratura, in quanto raggiunta in modo concorde, e per questo rispettata spontaneamente. A risultare soccombente, nella filosofia della mediazione, è ciascuno dei soggetti coinvolti nella lite, finché non riesce ad affrancarsi dalle proprie attitudini recriminatorie e dai propri intenti punitivi. Si ritiene che solo accettando di prender atto dei limiti propri ed altrui si possano abbattere

gli steccati interiori eretti a difesa delle proprie "ragioni", per rafforzare le potenzialità creative degli ex-coniugi o conviventi, in vista di una strategia rivolta all'avvenire, accolta in quanto funzionale alla realizzazione del loro benessere e di quello dei figli.

Si scalza, in tal modo, una tendenza che è tanto più frequente quanto meno profonda è l'autoconsapevolezza, in ciascuno dei "contendenti", delle cause di fondo del proprio dissenso, spesso collimanti con le stesse motivazioni, quasi sempre implicite e fors'anche inesprimibili, che hanno determinato il sorgere dell'unione. Si tende, pertanto, a sostituire alla lacerante dicotomia, che di frequente consegue alla mancata conoscenza di tali dinamiche, la fermezza derivante dalla loro percezione. Su tale fondamento, si potrà basare una piena condivisione degli impegni verso i figli, scaturente dalla coscienza di dover riprogrammare un nuovo modo di essere, comunque, genitori. Il che diviene possibile grazie all'autorevolezza propria del mediatore e all'affidabilità che gli viene riconosciuta. La sua "equiprossimità" rispetto alle parti è infatti il presupposto centrale per ricevere fiducia da entrambe, ma anche perché la fiducia possa risorgere in loro, vicendevolmente. Il valore del rispetto reciproco, dell'apertura verso l'altro, della disponibilità ad accettarsi e ad accogliere le diversità, sono tutti elementi che formano un substrato comune, condiviso da chi, pur appartenendo a varie "scuole di mediazione", opera nel settore per sostenere le coppie in crisi ed agevolare la ripresa di un confronto fra soggetti che, un tempo legati da un vincolo affettivo – spesso corrispondente anche ad un legame giuridico – hanno cessato però ogni dialogo, trincerandosi dietro reciproche accuse ed aspre rivendicazioni. Lungi dall'idea, un tempo dominante nella prospettiva giuridica, di individuare un "colpevole" da sanzionare, cui imputare la responsabilità della fine dell'unione, vista come un evento fallimentare, cui ancorare precise conseguenze, d'ordine patrimoniale e personale, si staglia un'impostazione che mira invece a far prendere atto ambedue i membri della coppia della necessità di una compartecipazione alla fase di ricostruzione e di ridefinizione della propria relazione, a seguito del venir meno della vita in comune. Tuttavia, le metodologie, anzi, i modelli di mediazione differiscono e diverse sono pure le moda-

lità con le quali il diritto si occupa della materia, al pari delle sfumature che assume, nella pratica, l'attività di chi opera nel campo in esame.

Sarà questo lo scenario che formerà oggetto dell'indagine, che ambisce appunto a proporre uno spaccato del fenomeno della mediazione familiare colto nella sua concretezza, e dunque non solo in considerazione delle fonti giuridiche che la disciplinano, ma altresì delle prassi seguite nelle diverse esperienze prese in esame. Nel selezionare alcune, tra le varie realtà sociali in cui la mediazione si è sviluppata, seppur con differenze non trascurabili fra i distinti sistemi, il criterio discretivo non sarà basato solo sulla durata e sull'ampiezza dell'esperienza maturata, ma cercherà di riflettere quello che si potrebbe definire come una sorta di "dialogo" fra i diversi modelli, tramite i quali si dà attuazione, per altro, a principi ampiamente condivisi⁸.

Come vedremo, ciò si deve, essenzialmente, all'operatività di varie associazioni e ai conseguenti scambi di "buone prassi", specie relativamente alla formazione degli esperti, in ambito sia statale, sia internazionale. Non si osservano, dunque, solo analogie rivelate dal dato normativo, scaturenti da quelle vicendevoli influenze cui si è appena fatto cenno, bensì anche interessanti tendenze evolutive dovute allo scambio e al confronto fra le soluzioni seguite concretamente. Il quadro che emerge da questa visione d'insieme rende palese come, nello stadio attuale, siano molto vitali i fermenti prodotti dall'interazione spontanea di sinergie riconducibili ad orientamenti che, seppur collocabili all'interno delle distinte aree nazionali e, talora, locali, riescono a dar vita a contatti forieri di connessioni e ripercussioni sempre più intense, indispensabili per una visione rinnovata della mediazione familiare, sensibile sia nei confronti delle specificità correlate alle nuove forme di vivere le relazioni affettive, sia verso le dinamiche proprie di tutte quelle situazioni in cui si delinei una compresenza di modelli di famiglia rispondenti a paradigmi ampiamente differenziati, e talora confliggenti.

Pur essendo adottabili, dunque, tanti angoli visuali, si impone una scelta in grado di delimitare l'ampiezza dell'immenso panorama di una possibile analisi comparatistica. Di qui, la selezione di alcuni ordinamenti giuridici e la suddivisione, alla luce di

talune reciproche interrelazioni, tra l'area francofona, quella anglofona ed ispanica⁹. Inizieremo considerando quelle realtà normative in cui oggi si è già di fronte a una fase matura, in tema di mediazione familiare, un settore che è emerso quasi subito quale terreno d'elezione, fin dai primi anni Settanta¹⁰, quasi un banco di prova dell'efficacia delle metodologie, in quel periodo ancora in divenire, che si stavano sperimentando in altri campi ove si compivano allora vari tentativi di diffondere metodi extra-giudiziali, detti "alternativi", di risoluzione delle controversie.

In un confronto fra la realtà interna e quella propria di altri ordinamenti giuridici, le varie opzioni nazionali dovranno esser analizzate tenendo conto del quadro "europeo", con la consapevolezza del fatto che tale cornice, specie alla luce della vasta portata innovativa di alcuni recenti mutamenti istituzionali¹¹, non è affatto insensibile ai molteplici apporti provenienti da altri contesti socio-politici, né è isolata rispetto a una serie di influenze scaturenti dal diritto nordamericano. Sarà proprio il richiamo alle iniziative attuate negli Stati Uniti e in Canada, fin dagli anni Settanta del XX secolo¹², che consentirà di tracciare un collegamento con le esperienze, solo in apparenza molto distanti, dell'Europa continentale¹³.

Nell'affrontare il tema, sembra indispensabile, inoltre, evidenziare subito come i numerosi problemi sociali ad esso connessi debbano esser colti nella loro complessità. Pertanto, dopo una prima parte ricostruttiva, in cui si accennerà alle caratteristiche delle soluzioni esaminate, senza procedere dunque a classificazioni incentrate sulla distinzione fra i diversi modelli, si tenterà di proporre una lettura volta a fornire sia una chiave interpretativa della materia, sia, in vista di una sua riforma, alcuni spunti di riflessione, sollecitati dall'indagine comparatistica. Lo scopo è quello di prefigurare soluzioni atte a fronteggiare le difficoltà spesso presenti quando, tramite la mediazione familiare, ci si prefigga di risolvere contrasti segnati dalla compresenza di concezioni nettamente confliggenti della vita in famiglia, delle relazioni di coppia e dei rapporti affettivi e sociali, più in generale. Queste sono dovute non tanto alle diversità linguistiche e d'origine, quanto, semmai, a contrapposizioni riconducibili a divari socio-culturali, alla maggior o minor sensibilità verso regole espressione di costumi e pra-

tiche tradizionali, e al fatto che, più in generale, vi siano divaricazioni negli stili di vita, nelle prospettive e nelle aspettative per il futuro, soprattutto quanto all'educazione e alla formazione dei figli. La posizione dei minori d'età meriterà quindi una particolare attenzione, in quanto anch'essi, vivendo in prima persona le trasformazioni del nucleo familiare e dei suoi ritmi, a seguito della disunzione tra i genitori, sono titolari di diritti e destinatari di garanzie¹⁴.

Non saranno analizzati, invece, i pur interessanti risultati delle ricerche socio-giuridiche dedicate a realtà caratterizzate dalla presenza del "diritto non scritto", nonostante l'indubbia rilevanza della prospettiva storica ed antropologica. Seppur involontariamente, si potrebbe dar vita a parallelismi episodici ed estemporanei, tra mondi profondamente diversi. O meglio, si rischierebbe di proporre confronti necessariamente rapidi e sommari, mentre ogni forma di comparazione diacronica e/o interdisciplinare richiede una trattazione molto estesa ed accurata, impossibile nell'ambito di una riflessione condotta solo con l'intento di descrivere le tendenze principali, nell'osservare talune esperienze giuridiche contemporanee, da reputare omogenee, se viste sotto il profilo del ruolo attribuito al diritto ed al processo civile.

Proprio perché è essenziale esser consapevoli del fatto che la storia presuppone la comparazione e che la comparazione presuppone la storia, o meglio, che è indispensabile prender le distanze dalle astrazioni, per soffermarsi sulla concretezza delle molteplici diversità – che della storia sono in gran parte frutto – si cercherà di riproporre semplicemente quelli che si possono considerare i passaggi-chiave di una vicenda socio-giuridica, tutto sommato, piuttosto recente, di cui ormai cominciano ad esser scritte però diverse narrazioni, per quanto si tratti di un fenomeno che trova le proprie radici originarie in lontane esperienze del passato, non solo all'interno della tradizione spesso definita come "occidentale", ma anche in realtà sociali del tutto estranee ad essa. L'aspirazione a sintetizzare un percorso che, comunque, si snoda lungo l'arco di più decenni, sino ad abbracciare l'attuale realtà italiana¹⁵, coesiste, quindi, con la certezza che si potranno raffigurare solo le traiettorie principali, seguite da ciascuna delle esperienze richiamate, con lo scopo non già di ridurre l'importanza delle differenze, ma, all'oppo-

sto, per cogliere le diverse sfumature che queste presentano. Infatti, quel che colpisce maggiormente, se si osserva il fenomeno in chiave comparatistica è la coesistenza di notevoli impulsi verso l'innovazione e di frequenti manifestazioni di una certa continuità col passato, con riferimento sia alle soluzioni legislative adottate, sia alle prassi e agli orientamenti giurisprudenziali, in una tensione che vede fronteggiarsi tendenze europee e scelte nazionali. A queste diverse tendenze dedicheremo una descrizione generale, nel tratteggiare un itinerario che potrà esser posto alla base di una comparazione intesa essenzialmente, quindi, quale strumento atto ad una ricognizione del dato normativo, inteso però nella sua più ampia accezione, e dunque in grado di fornire, auspicabilmente, anche gli strumenti per una sua analisi critica¹⁶.

Note

¹ V. *infra* Cap. I.

² V. *infra* Cap. II.

³ V. *infra* Cap. III.

⁴ V. *infra* Cap. IV.

⁵ Cfr. *infra* Cap. II, par. 2.1.

⁶ Cfr. *infra* Cap. II, par. 5 per alcuni brevi richiami alla lucida intuizione di J. MORINEAU, *L'esprit de la médiation*, Raimonville Saint-Aigne, Erés, 1988, pp. 62 sgg. (traduzione in italiano di F. SOSSI, *Lo spirito della mediazione*, Milano, FrancoAngeli, II edizione, 2000). Sulla necessità di far crollare l'"illusione delle certezze", che ci allontanano "dagli altri e da noi stessi" (così, *op. cit.*, p. 89), e sull'esigenza di disvelare ciò che si cela oltre le barriere che ciascuno tende ad ergere, a difesa di convincimenti soggettivi, cfr. recentemente H. LASSER, *La lucidité en médiation*, 2011, Parigi, Erés.

⁷ V. *infra* Cap. I.

⁸ V. *infra* Cap. III.

⁹ V. *infra* Cap. III.

¹⁰ Si tratta, essenzialmente, dell'esperienza canadese e statunitense. V. *infra* Cap. III.

¹¹ V. *infra* Cap. IV.

¹² V. *infra* Cap. I.

¹³ V. *infra* Cap. III.

¹⁴ V. *infra* Cap. II.

¹⁵ V. *infra* Cap. IV.

¹⁶ V. *infra* Cap. IV.